SERVIZIO 003.3-DIREZIONE PARCO STELVIO

Decreto numero 157 – Registro Generale del 01-03-2023

N. 4 Settoriale

ORIGINALE

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI E SOVVENZIONI PREVENTIVE PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI" NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO IN LOMBARDIA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*", con particolare riferimento al Titolo V recante: "*Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste" e sue successive modifiche ed integrazioni*;"

RICHIAMATI:

- L'art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell'ERSAF approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è stabilito, fra l'altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l'adozione di decreti;
- la deliberazione del CdA n. IV/317 del 30 novembre 2022, avente per oggetto "*Disposizioni a carattere organizzativo (III provvedimento 2022)*", con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Ersaf per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, comprensivo della declaratoria delle strutture dirigenziali e dell'organigramma;
- la deliberazione del CdA n. IV/325 del 21 dicembre 2022 "*Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2022)*", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025, approvando l'organigramma e assegnando anche le funzioni operative;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/314 del 30 novembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2023-2025";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/315 del 30 novembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025";
- i decreti del direttore n. 201 del giorno 11 marzo 2022 e n. 1232 del 9 novembre 2022, con i quali sono stati individuati gli atti di competenza dei dirigenti per il 2022, che si richiamano nelle more della definizione dei nuovi decreti;

RICHIAMATE, ALTRESI':

- la L.R. n. 39 del 22 dicembre 2015 in ordine al recepimento dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'articolo 2;
- la D.G.R. XI/7788 del 16 gennaio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha indicato il dott. FRANCO CLARETTI quale direttore del Parco dello Stelvio;
- la successiva deliberazione del CdA di Ersaf n. IV/330 del 30 gennaio 2023, con la quale è stato conferito al dott. FRANCO CLARETTI l'incarico quale direttore del Parco, con contestuale

assegnazione della responsabilità dell'Unità Organizzativa "Direzione Parco dello Stelvio", con decorrenza 01/02/2023 e termine 31/01/2026;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente gestore del Parco Nazionale dello Stelvio provvede all'indennizzo dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agrarie ricadenti nel proprio territorio e che, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della Legge 394/91, l'ente approva idoneo regolamento disciplinante le modalità di richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni;

RICORDATO che con decreto n. 1007 del 26/11/2020 era stato approvato il "Regolamento per la concessione di indennizzi e sovvenzioni preventive per danni arrecati dagli ungulati selvatici";

RITENUTO opportuno aggiornare il contenuto del regolamento e delle modalità di presentazione delle richieste di indennizzo, con la previsione di sovvenzioni per l'acquisto di materiale per opere di prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici, secondo le modalità specificate;

VISTA la proposta di nuovo "Regolamento per la concessione di indennizzi e sovvenzioni preventive per danni arrecati dagli ungulati selvatici", allegata al presente decreto, rivista nei contenuti e nelle modalità di presentazione delle richieste di indennizzo, e ritenutala meritevole di approvazione;

DECRETA

1) di recepire le premesse e gli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il nuovo "*Regolamento per la concessione di indennizzi e sovvenzioni preventive per danni arrecati dagli ungulati selvatici" (Modalità e procedure per la concessione di indennizzi e per sovvenzione di materiali per opere di prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici ai prati, agli orti e ai campi coltivati all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio*)", la cui entrata in vigore decorre dalla data di adozione del presente decreto.

Lì, 01-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CLARETTI FRANCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI E SOVVENZIONI PREVENTIVE PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI

MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI E PER LA SOVVENZIONE DI MATERIALI PER OPERE DI PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI AI PRATI, AGLI ORTI E AI CAMPI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO – LOMBARDIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Indennizzo

Il Parco Nazionale dello Stelvio, nei termini del presente Regolamento, al fine di incentivare le buone pratiche agricole e consentirne il mantenimento, favorisce azioni e misure di prevenzione per eliminare o ridurre i danni causati dagli ungulati selvatici alle colture. Provvede, inoltre, a liquidare gli indennizzi per i danni, qualora non sia possibile o opportuno allestire strutture di prevenzione.

Nel territorio del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio l'indennizzo dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agrarie e la sovvenzione alla realizzazione di strutture finalizzate all'esclusione degli ungulati, viene effettuata dalla Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), ai sensi dell'art. 15 della legge 394/91. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della stessa Legge, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni e le sovvenzioni per la prevenzione ai danni provocati dal cervo e dalle restanti specie di ungulati selvatici all'interno del territorio lombardo del Parco.

Art. 2 – Dotazione finanziaria, limiti di spesa, concessioni ammissibili

Alle spese relative agli indennizzi e sovvenzioni si fa fronte con apposita previsione in bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dalla Direzione Parco dello Stelvio. Nel caso in cui la dotazione annuale non risulti sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno totale, per la priorità nella liquidazione degli indennizzi e sovvenzioni farà fede la data di presentazione della domanda.

Per i danni relativi a **prati a sfalcio** in attività di coltivazione, la Direzione del Parco determinerà annualmente, in base alla disponibilità finanziaria, la relativa percentuale d'indennizzo, sino a rifondere al 100% il danno riconosciuto. Potrà essere annualmente determinata una priorità d'indennizzo stabilita gerarchicamente tra le domande presentate da aziende agricole e altri richiedenti (privati).

Per gli incentivi alla **realizzazione di recinzione di protezione** per orti e campi, la Direzione del Parco determinerà annualmente, in base alla disponibilità finanziaria, la relativa percentuale di finanziamento, fino a coprire il 100% delle spese sostenute. Nel caso in cui la dotazione annuale stanziata non risulti sufficiente le domande pervenute non liquidate nell'anno saranno rimborsate il successivo.

Art. 3 – Provvidenze

Le provvidenze si riferiscono all'indennizzo dei danni causati dagli ungulati selvatici ed alla realizzazione di opere di prevenzione secondo le fattispecie ammesse all'art. 4. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è il territorio ricadente all'interno del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Per ungulati selvatici si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco.

Art. 4 – Tipologie di danno

Il danno insorge:

a) a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione, in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
b) a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
c) a carico delle coltivazioni agricole (piccoli frutti, ortaggi e cereali), che costituiscono fonte primaria di reddito, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia le colture e i raccolti.

Art. 5 – Indennizzi e incentivi ammessi

Le fattispecie ammesse alle procedure di indennizzo o alle sovvenzioni per la realizzazione di opere di prevenzione sono le seguenti:

a) danni da brucamento ai prati a sfalcio (**Titolo II**);
b) danni da consumo e calpestio a orti, campi privati e produzioni agricole (piccoli frutti, ortaggi e cereali) (**Titolo III**).

Art. 6 – Beneficiari

Possono richiedere l'indennizzo e le sovvenzioni alla realizzazione di strutture destinate alla prevenzione da danni, i soggetti, proprietari o conduttori di terreni ricadenti all'interno del perimetro del Parco, di seguito elencati:

a) le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria così come definite all'articolo 3 del DM del 18 novembre 2014, n° 6513 e s.m.i;
b) i singoli proprietari o conduttori di fondi.

Per ciascun mappale sottoposto a sfalcio è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto, con priorità di concessione alle aziende agricole nel cui fascicolo aziendale sia ricompreso il mappale interessato.

Art. 7 – Aiuti aziende agricole

L'azienda agricola, per ricevere l'indennizzo ai prati da sfalcio o le sovvenzioni alla realizzazione di strutture destinate alla prevenzione da danni, non deve superare la soglia massima di aiuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, e ai sensi dell'Art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013; per cui, post presentazione delle domande, verranno effettuate delle verifiche sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per verificare che:

a) gli Aiuti "de minimis" agricolo all'impresa unica non siano superiori ai 25.000 € nei tre anni;
b) gli Aiuti totali all'impresa unica non siano superiori ai 200.000 € nei tre anni;
c) il valore ottenuto dalla somma del punto a) e punto b) non sia superiore ai 200.000 nei tre anni.

Le aziende agricole, alla presentazione della domanda di indennizzo dei prati da sfalcio o della richiesta di sovvenzione per le recinzioni di protezione devono presentare compilato il modulo "*Dichiarazione de minimis*" (***Allegato 1***), allegato al presente regolamento.

TITOLO II - DANNI DA BRUCAMENTO AI PRATI A SFALCIO

Art. 8 – Definizione ammanco

Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è assunto un danno inteso come percentuale media di ammanco nella produzione di fieno per ettaro, dovuto alla brucatura degli ungulati selvatici. La stima media degli ammanchi può essere aggiornata dalla Direzione Parco dello Stelvio; i risultati riassuntivi del lavoro già svolto dalla precedente amministrazione del territorio del Parco, ai quali ci si attiene attualmente, sono forniti in allegato al presente regolamento (***Allegato 2***).

Art. 9 – Produttività prati

Le stime dei valori di produttività dei prati, delle percentuali di ammanco dovute alla brucatura degli ungulati selvatici e delle spese ammesse sono dettagliate in Allegato 2 al presente regolamento.

Art. 10 – Concessione indennizzo

L'indennizzo è concesso nella misura massima del 100% del valore ammesso del prodotto perduto. L'indennizzo, pari all'ammontare del valore del prodotto mediamente sottratto dall'attività di brucatura degli ungulati selvatici, è ammissibile solo nel caso in cui la produzione non venga successivamente distrutta.

Art. 11 – Accertamento danno

L'accertamento del danno e la valutazione del suo indennizzo sono determinati sulla base dei principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco.

Art. 12 – Aiuti uguali

L'indennizzo non può essere erogato qualora si usufruisca di eventuali e/o uguali indennizzi/risarcimenti da parte di altri Enti.

Art. 13 – Valore ammesso

Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è previsto un indennizzo forfettario per ettaro di prato, determinato percentualmente o per l'intero sul valore unitario ad ha ammesso del prodotto perduto per ciascuna classe di ammanco, come in tabella individuato:

PRATO A SFALCIO	VALORE AMMESSO DEL PRODOTTO PERDUTO
Classe 1	150 € / ha
Classe 2	225 € / ha
Classe 3	300 € / ha

Il valore ammesso del prodotto perduto potrà essere oggetto di revisione motivata, utilizzando i criteri già individuati nell'Allegato 2.

Art. 14 – Classe ammanco

La tipologia di classe di ammanco di ciascun mappale del Catasto terreni di prato a sfalcio è riportata nella cartografia di sintesi allegata al presente regolamento (***Allegato 3***).

Art. 15 – Presentazione delle domande

Le domande per beneficiare degli indennizzi vanno inoltrate dagli interessati nel periodo compreso, salvo diversa determina, tra il 1° agosto e il 30 settembre di ogni anno, mediante la compilazione dell'Allegato 4 del presente regolamento.
Il modulo (***Allegato 4***) deve essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it.

Le aziende agricole devono allegare il file Report in formato excel dei terreni condotti, generabile dal portale SISCO di Regione Lombardia, evidenziando i soli mappali oggetto della richiesta di indennizzo; la Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF, ai fini del controllo della veridicità degli elenchi potrà consultare i dati di ciascuna azienda accedendo direttamente al portale ed al fascicolo aziendale. Devono, altresì compilare, il "modulo per la dichiarazione de minimis di cui all'art. 2.2 lett c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316" (Allegato 1).

I proprietari o conduttori dei fondi danneggiati, che non siano aziende agricole, devono elencare nel foglio excel disponibile on-line, i mappali oggetto della richiesta di indennizzo (***Allegato 5***).

Nel calcolo dell'indennizzo è impiegato il dato riportato nella colonna "SUPERFICIE UTILIZZATA".

I richiedenti devono allegare copia di un documento di riconoscimento, valida come firma.

Art. 16 – Controlli

La Direzione del Parco dello Stelvio, una volta pervenute le domande, effettuerà dei controlli incrociati tramite dati catastali, ortofoto aggiornate e geo portali agricoli. Effettuerà inoltre, sui mappali di almeno il 10% dei beneficiari, controlli in loco per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione e provvedere alla revoca dell'indennizzo in caso di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

TITOLO IV - DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A ORTI E CAMPI PRIVATI

Art. 17 – Disposizioni

La Direzione del Parco dello Stelvio sovvenziona la realizzazione di strutture di prevenzione, al fine di eliminare o ridurre la possibilità di danneggiamento delle colture da parte degli ungulati selvatici.

Art. 18 – Incentivi ammessi

Le fattispecie ammesse alla sovvenzione per la realizzazione di recinzioni, che escludano l'accesso agli ungulati selvatici, sono le seguenti:

a) **orti coltivati per utilizzo familiare** posizionati nell'area di pertinenza di una struttura permanentemente o temporaneamente utilizzata con perimetro non superiore ai 40 metri;
b) **campi coltivati per utilizzo familiare e/o produzione primaria** con perimetro non superiore ai 200 metri.

Nel caso di orti o campi contigui, la recinzione potrà limitarsi al solo perimetro esterno della somma delle particelle interessate.

Si definiscono "aree di pertinenza" le aree connesse all'edificio e/o alle strutture aziendali, che mantengono con questi, rapporti di contiguità fisica. Tali aree comprendono i giardini, le aie, i cortili, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso.
Sono "edifici principali" anche baite, stalle e strutture agricole situate al di fuori di centri urbani.

Art. 19 – Aiuto massimo

Gli aiuti massimi concessi per beneficiario sono di 30 euro metro lineare. Tale importo è stato estrapolato dal Prezziario Forestale Regione Lombardia 2022 alla voce:
"Realizzazione di chiudenda (rif. altezza fuori terra 200 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 2,50 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini." Codice D.006.007.001.
L'importo è stato, però, aggiornato facendo un'analisi prezzi al 2023, modificando il costo della paleria e della rete metallica.

Art. 20 – Aiuto ammesso
L'ammontare dell'aiuto è pari all'importo di 30 euro al metro lineare, descritto nell'articolo precedente, moltiplicato per i metri effettivi della recinzione, non oltre il perimetro massimo ammissibile, a seconda della tipologia coltura da proteggere.

Art. 21 – Aiuti uguali
La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda o proprietà nell'arco di 10 anni.

Art. 22 – Autorizzazioni
La concessione della sovvenzione non include le necessarie autorizzazioni per la costruzione della recinzione.

Art. 23 – Tipologie costruttive
Oggetto di sovvenzione è la realizzazione di chiudende in pali in legno di larice o castagno, aventi diametro minimo in testa di 8-10 cm, con altezza minima fuori terra di 200 cm, in opera i pali dovranno essere al naturale o trattati con bruciacchiatura nella parte da interrare più 15 cm fuori terra. Potrà essere usata:

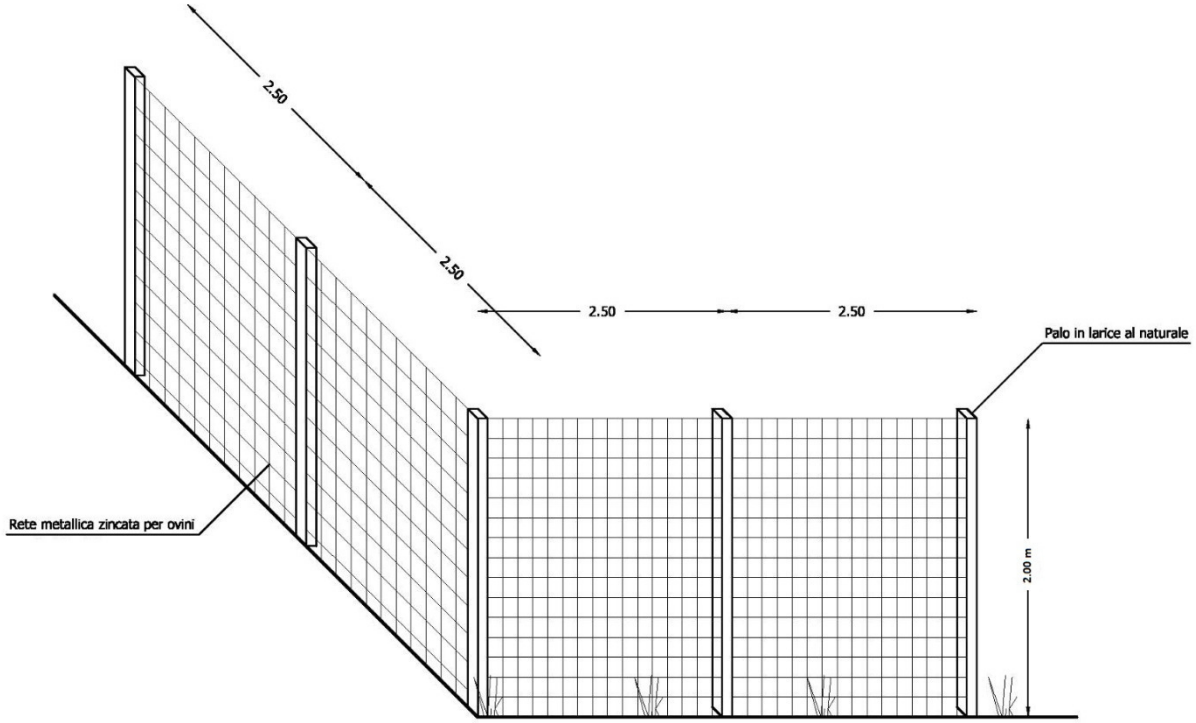
- Rete metallica rigida o flessibile, zincata (non plastificata), a maglia rettangolare, quadrata o romboidale, purché con maglie di superficie non superiore a 100 cm^2, altezza minima di 150 cm*, consigliata 200 cm*. In opera la rete dovrà aderire bene al terreno, ma in ogni caso potrà essere interrata ad una profondità di almeno 10-30 cm a seconda dell'esigenze;
- Rete metallica flessibile (tipo "per ovini"), zincata, a maglia rettangolare o quadrata, purché con maglie di superficie non superiore a 500 cm^2, altezza complessiva di almeno 200 cm.

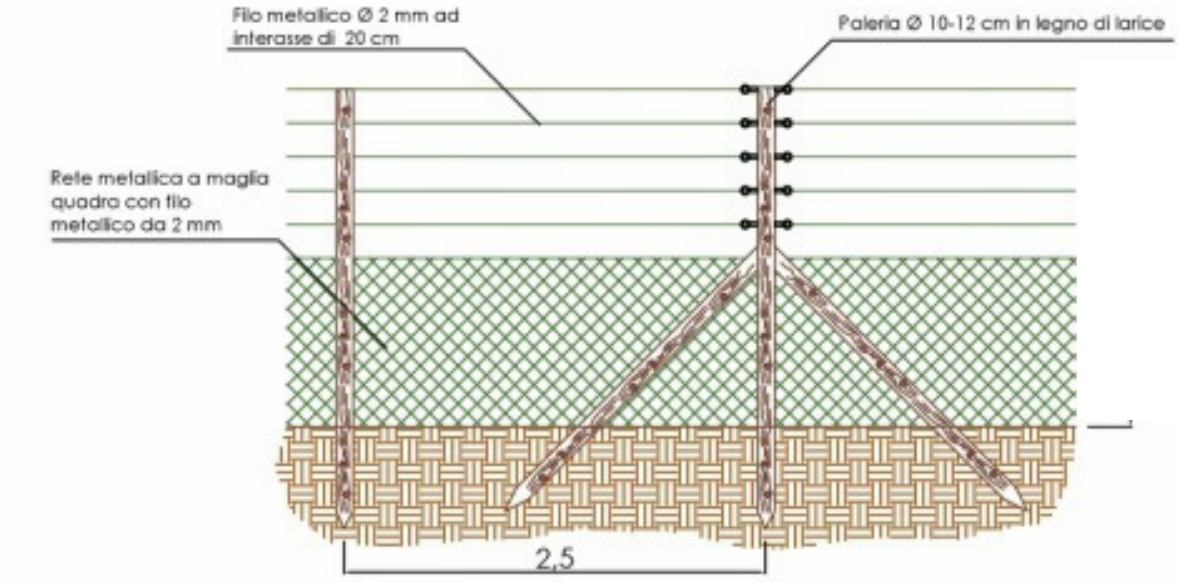
La rete dovrà essere ancorata ai pali tramite l'ausilio di graffette e/o chiodi e tenuta in tensione mediante la posa di fili lisci in acciaio zincato del diametro minimo di 2 mm.

Alternativamente, la rete potrà essere posata fino all'altezza di 150 cm contestualmente alla posa di fili di acciaio zincato di diametro minimo 2 mm, passanti i pali in legno, fino alla sommità del palo a distanza di 15-20 cm uno dall'altro.

Gli accessi all'area recintata dovranno essere realizzati con i medesimi materiali utilizzati per la recinzione stessa (legno e rete metallica). Dovranno inoltre essere dotati di un sistema di chiusura.

ESEMPI DI CHIUDENDA





Art. 24 – Presentazione delle domande

Le domande per beneficiare della sovvenzione delle recinzioni vanno inoltrate dagli interessati dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno e di norma prima dell'inizio dei lavori di costruzione della recinzione di esclusione.

Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo (***Allegato 6***) che deve essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it. Ad esso dovranno essere allegati:

a) copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/00;
c) evidenziazione delle particelle interessate tramite foglio catastale;
d) foto del luogo dove verrà realizzata la recinzione.

Le aziende agricole devono compilare, inoltre, il "modulo per la dichiarazione de minimis di cui all'art. 2.2 lett c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316" (Allegato 2).

Art. 25 – Assegnazione

Ogni anno la Direzione Parco dello Stelvio stabilirà un importo al riconoscimento delle spese dei materiali per le recinzioni. La data di presentazione delle domande farà fede per soddisfare le richieste. Le domande relative al primo orto e/o campo, di cui ciascun proprietario richiede la sovvenzione per la recinzione, saranno progressivamente accolte secondo la data di presentazione della domanda stessa. In seguito, verranno accolte le domande successive di ciascun proprietario sino al termine dell'importo stanziato per l'anno corrente. Le domande restanti saranno soddisfatte nell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'accoglimento delle domande verrà comunicato agli interessati tramite lettera, nella quale sarà stimato l'importo concesso come sovvenzione, erogato dopo successivi controlli.
I lavori dovranno essere ultimati e opportunamente rendicontati entro un anno dalla presentazione della domanda. La rendicontazione deve avvenire tramite la presentazione dell'***Allegato 7*** insieme a foto *post operam*. L'importo verrà liquidato previo accertamento dell'effettiva e regolare esecuzione dei lavori.

Art. 26 – Controlli

I richiedenti potranno essere interessati da sopralluoghi *ante operam* da parte del personale tecnico del Parco dello Stelvio per verificare quanto specificato nella domanda e da collaudo dopo la messa in opera della recinzione per la verifica della corretta posa della stessa e la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE

Art. 27- Liquidazione prati a sfalcio

Per la concessione degli indennizzi di cui al Titolo II si procederà all'erogazione dell'importo per ogni beneficiario con la pubblicazione di un apposito decreto, dopo controlli su campo e verifica degli aiuti di stato ricevuti su portali informatici (SIAN).

Art. 28 – Sovvenzione recinzioni

La Direzione Parco dello Stelvio provvede alla liquidazione del relativo costo della sovvenzione di cui al Titolo III a seguito di pubblicazione di apposito decreto, dopo controlli in campo e verifica su portali informatici (SIAN) degli aiuti di stato ricevuti.

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2019/316

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316**:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa[(1)].

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati[(2)].

Note:

[(1)] Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

[(2)] Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS AGRICOLO**»,**

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la **sottoscritto/a:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa[1]	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale[2]	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto **dal Bando/Misura/Regime** ERSAF LOMBARDIA - "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI" NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO IN LOMBARDIA - annualità 2022

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al** Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22.2.2019 L 51) nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

[1] Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

[2] Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

__ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	**CF**	**P.IVA**
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

__ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____,lì ____/____/_____

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa _____

Carta d'identità n. _____ rilasciata da _____

il _____

ALLEGATO 2

VALUTAZIONE ED INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DAGLI UNGULATI SELVATICI A PRATI SFALCIATI NEL VERSANTE LOMBARDO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI PRODUZIONE

I prati sfalciati all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio (PNS) si stimano estendersi su una superficie catastale di circa 1000 ettari, pari a ca. il 50% della totalità dei prati presenti nell'area protetta.
La produzione di fieno ottenuta dallo sfalcio dei prati è stata suddivisa in quattro classi definite in base ai valori produttivi medi dell'Alta Valtellina indicati dal Centro Sperimentale di Studi Superiore Fondazione Fojanini. Queste si basano, in assenza di altri dati, sulla quota relativa a cui il terreno è posizionato.

- Produttività 1, sopra i 1900 m.: rendimento stimato 30 q/ha
- Produttività 2, tra i 1600 e 1900 m.: rendimento stimato 50 q/ha;
- Produttività 3, tra i 1300 e 1600 m.: rendimento stimato 65 q/ha.
- Produttività 4, tra i 1000 e 1300 m.: rendimento stimato 75 q/ha;

I RECINTI DI ESCLUSIONE

L'impiego dei recinti di esclusione ha reso possibile una stima dell'ammanco produttivo dovuto al pascolamento degli ungulati.
Le zone escluse consistono in 15 recinzioni aventi ciascuna una superficie di 25 m^2 opportunamente distribuite al fine di rappresentare le condizioni produttive delle tre classi.
Negli anni tra il 2004 e il 2007 ad ogni sfalcio si è provveduto contemporaneamente al taglio della porzione di prato contenuta all'interno delle recinzioni e ad una equivalente nelle immediate vicinanze della stessa. La differenza di peso tra il fieno sfalciato all'interno delle recinzioni e quello esterno ad esse ha fornito l'ammanco produttivo dovuto al brucamento da parte degli ungulati.
Sono state così individuate quattro diverse aree di ammanco di prodotto sfalciato a cui fare afferire i diversi prati. In particolare, le aree riportate su apposita cartografia, visionabile presso l'ufficio della Direzione Parco dello Stelvio - ERSAF, individuano ammanchi così ripartiti:

a: ammanco nullo
b: ammanco del 15%
c: ammanco del 30%
d: ammanco del 45%

VALUTAZIONE DELL'AMMANCO PRODUTTIVO

La valutazione dell'ammanco produttivo deriva dall'incrocio delle due cartografie e dai dati relativi, descritte in precedenza. Questo linearmente porterebbe all'individuazione di dodici possibili categorie di classi di ammanco.
Per semplificare il processo d'indennizzo dei danni nella fase concreta dello stesso, le possibili classi sono state ridotte a tre mediando i valori di riferimento. Le cartografie relative sono allegate nel capitolo seguente.

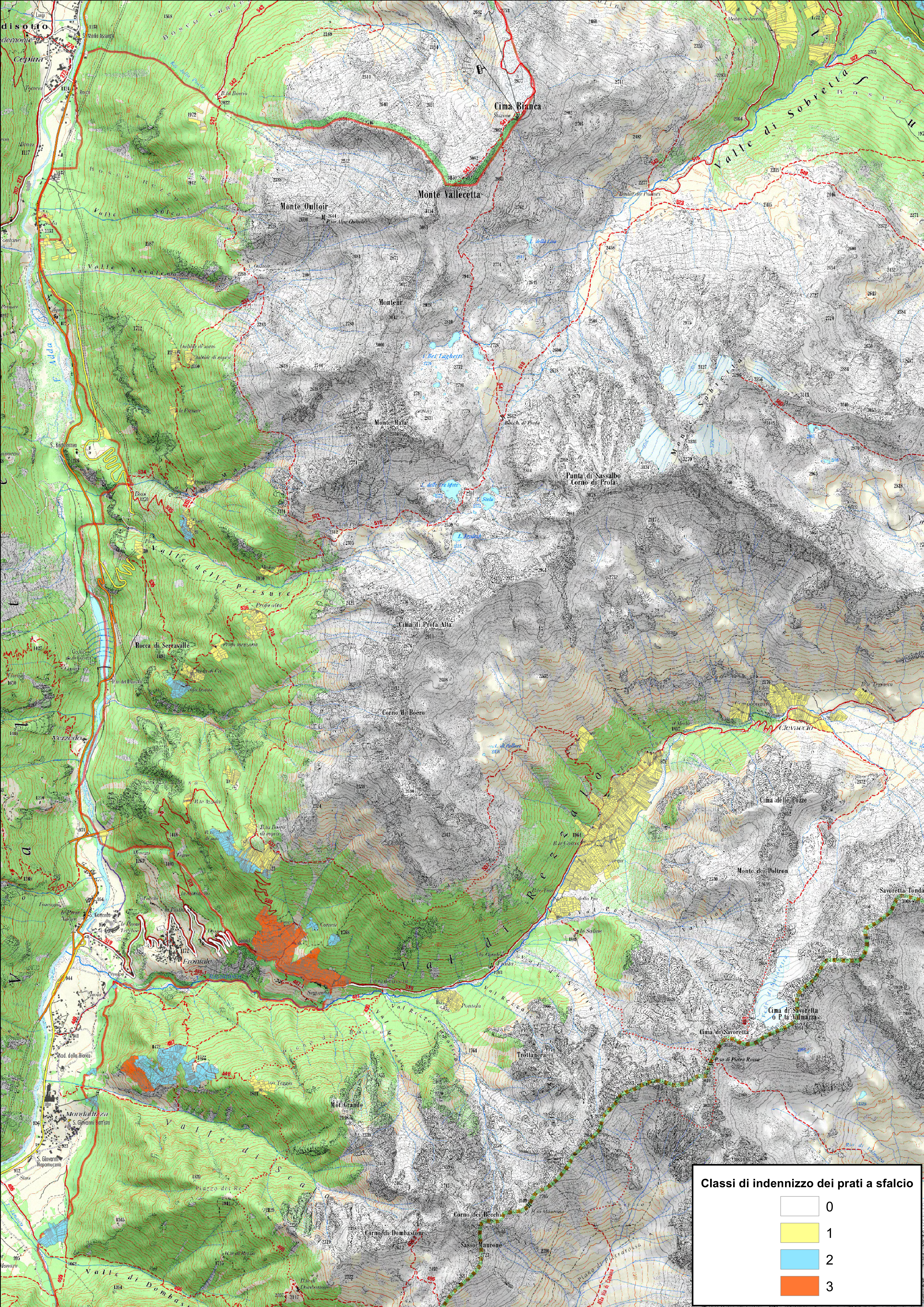
Tabella 1: Mancata produzione dovuta al brucamento da Ungulati.

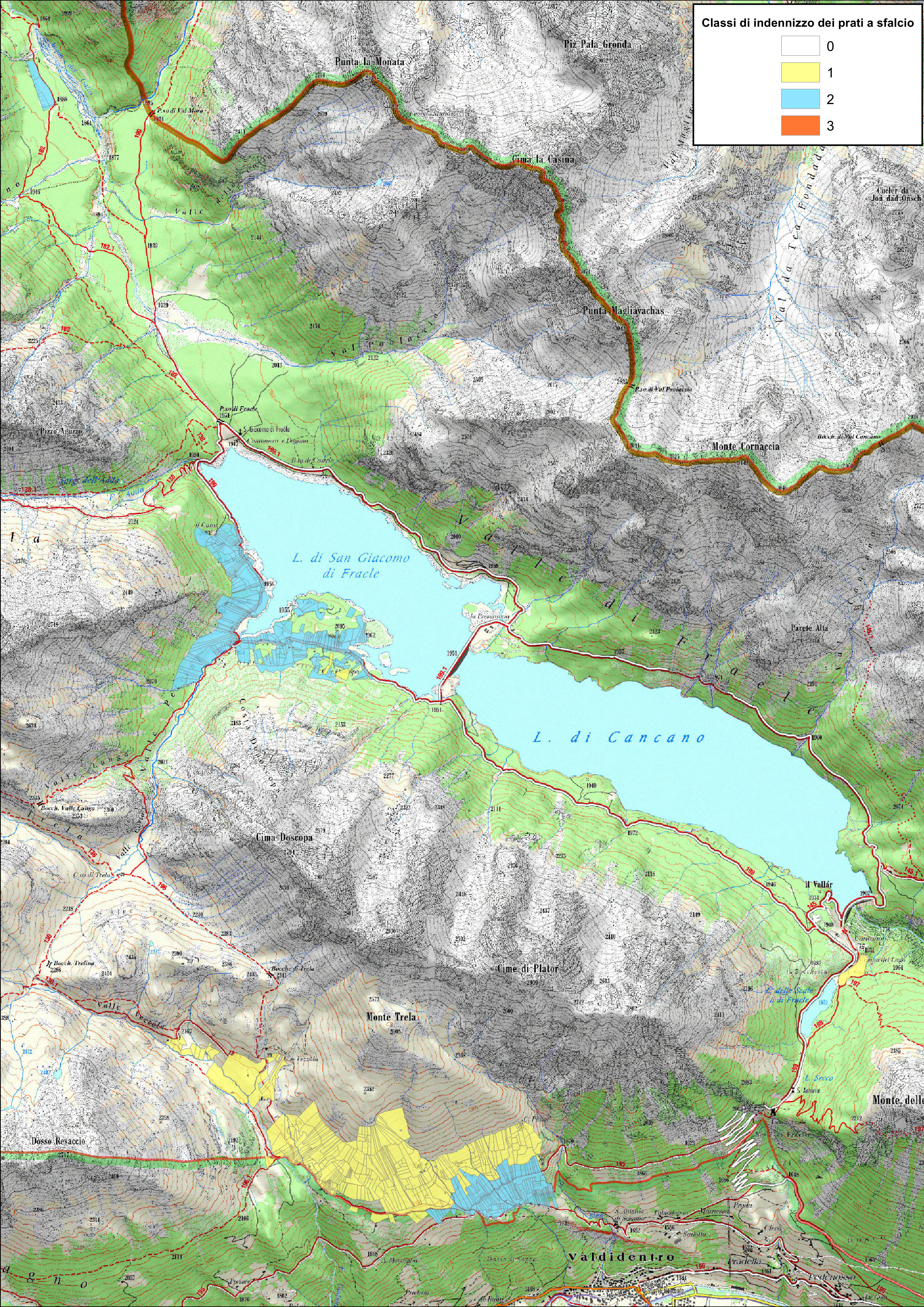
	q/ha CLASSE 1	**q/ha CLASSE 2**	**q/ha CLASSE 3**
TOTALE	**10**	**15**	**20**

Considerando un prezzo del fieno di euro 15 al quintale come media dell'Alta Valtellina (per il 2008), viene riportato nella seguente tabella il costo all'ettaro per classe:

Tabella 2: Valore della perdita di prodotto dovuta al brucamento da Ungulati.

€/ha CLASSE 1	**€/ha CLASSE 2**	**€/ha CLASSE 3**
150	225	300


Classi di indennizzo dei prati a sfalcio
0
1
2
3
Cima Bianca
Monte Vallecetta
Monte Oultoir
Monteur
Monte Mala
Valle di Sobretta
Punta di Sassalbo
Corno di Profa
Monte Sobretta
Cima di Profa Alta
Corno di Boero
Rocca di Serravalle
Valle delle Presure
Cima delle Pozze
Monte dei Poltron
Savoretta Tonda
Cima di Savoretta
Cima di Savoretta o P.ta Valmazza
P.so di Pietra Rossa
Trottanera
Val di Rezzalo
Clevaccio
Frontale
Mondadizza
S. Giovanni Battista
Valle di Scala
Valle di Dombastone
Corno di Dombastone
Corno dei Becchi
Sasso Maurone
Mot Grande
Piano di Pietrarossa
Alta Via di Camonia

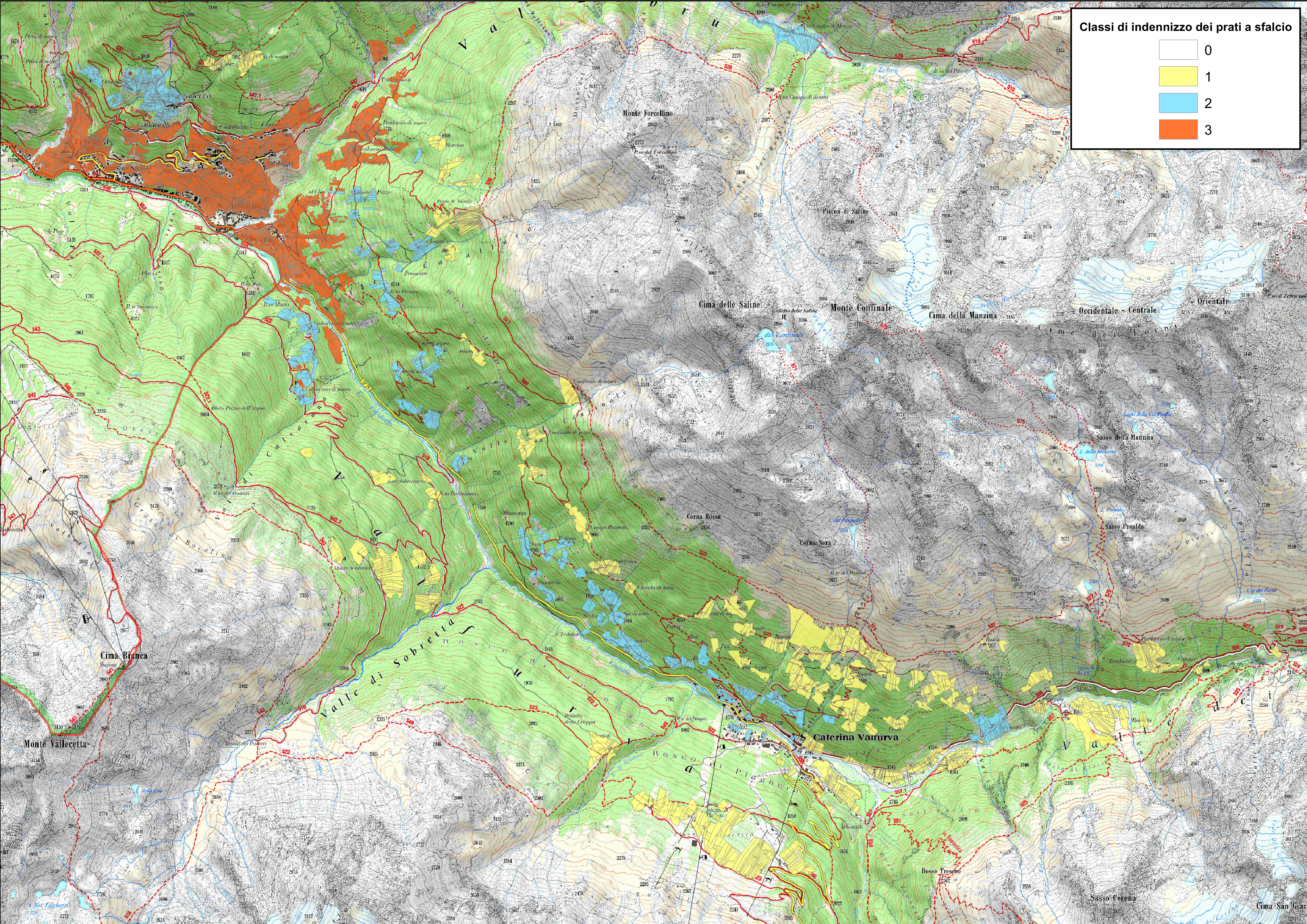


Classi di indennizzo dei prati a sfalcio
0
1
2
3
Punta la Monata
Piz Pala Gronda
Cima la Casina
Punta Magliavachas
Monte Cornaccia
P.so di Val Mora
P.so di Fraele
S. Giacomo di Fraele
Cantoniera e Dogana
Pizzo Aguzzo
Sorg. dell'Adda
L. di San Giacomo di Fraele
L. di Cancano
Valle di Fraele
Val Paolaccia
Parete Alta
Il Vallár
Cancano
Cima Doscopa
Cime di Plator
Monte Trela
Dosso Resaccio
Bocch. Valle Lunga
Bocch. Trelina
Bocche di Trela
L. delle Scale o di Fraele
L. Secco
S. Antonio
Valdidentro
Pradella
Pedenosso

Classi di indennizzo dei prati a sfalcio

- 0
- 1
- 2
- 3

Bormio
Bormio 2000
Cima Bianca
Monte Forcellino
Cima delle Saline
Monte Confinale
Corna Rossa
Corna Nera
Sasso Rotondo
Cime di Campo
Piazza
Combo
Uzza
Zebrù
Valle di Sobretta


Classi di indennizzo dei prati a sfalcio
0
1
2
3
Monte Forcellino
Cima delle Saline
Monte Confinale
Cima della Manzina
Piccon di Saline
Occidentale - Centrale
Orientale
Sasso della Manzina
Sasso Prealda
Corna Rossa
Corna Nera
Caterina Valfurva
Cima Bianca
Monte Vallecetta
Valle di Sobretta
Dosso Trescero
Sasso Cerena

DOMANDA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA BRUCAMENTO ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI AI PRATI A SFALCIO ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - LOMBARDIA

A ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio
Via De Simoni, 42
23032 BORMIO SO

ersaf@pec.regione.lombardia.it

Io sottoscritto_____ nato a _____ il _____ C.F. _____ residente in via/p.za _____ comune di _____ telefono _____

in qualità di:

☐ azienda agricola (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, agricoltore diretto)

☐ legale rappresentante di azienda agricola (società di persone o capitali)

denominazione azienda _____

CUAA _____

sede legale: in via/p.za _____ comune di _____

sede operativa: in via/p.za _____ comune di _____

☐ conduttore dei fondi (privato)

P.E.C. _____ e-mail _____

consapevole della personale responsabilità e delle pene previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARO

a. di essere a conoscenza del "Regolamento per la concessione di indennizzi per danni arrecati dagli ungulati selvatici", approvato dalla Direzione Parco Stelvio - ERSAF
b. di aver subito nel corso della stagione **2022** nei fondi agricoli gestiti un danno da brucamento di ungulati selvatici su prati a sfalcio in attualità di coltivazione, come da elenco dei mappali catastali interessati nel **file excel** allegato;
c. di non avere avanzato uguale richiesta di indennizzo ad altro Ente Pubblico e di non aver ricevuto da altri Enti alcun indennizzo equivalente;

CHIEDO

l'indennizzo dei danni sopra dichiarati e, a tal fine, consapevole che i danni saranno liquidati secondo quanto previsto dal Regolamento in precedenza evidenziato, fornisco le coordinate bancarie per l'accredito dell'indennizzo.

BANCA_____ **FILIALE** _____

CODICE IBAN

Allego:

- aziende agricole: file Report .xls generato da SISCO, con evidenziazione dei mappali di prato a sfalcio con danni da brucamento;
- conduttori dei fondi: **file excel** con elenco dei mappali catastali di prato a sfalcio con danni da brucamento;
- copia di un documento d'identità in corso di validità;
- aziende agricole: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, per la dichiarazione degli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2.2 lett. C) e D) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316.

Luogo e data_____

Carta d'identità n. _____ rilasciata da _____

il _____

La domanda di indennizzo **deve essere compilata digitalmente E PRESENTATA ALLA DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO ESCLUSIVAMENTE CON L'INVIO ALLA PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it**

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679)

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la comunicazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché l'eventuale rifiuto impedisce lo svolgimento dell'iter amministrativo.
Modalità: il trattamento avverrà da parte degli incaricati sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche adeguate di cui viene data evidenza all'interno di appositi documenti elaborati dall'Ente. Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa e per le verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I dati personali non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali e saranno conservati presso i nostri archivi per il tempo necessario all'espletamento delle procedure. L'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R. che potrà trovare elencati nell'informativa resa sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.ersaf.lombardia.it
Diritti: l'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R. che potrà trovare elencati nell'informativa resa sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.ersaf.lombardia.it
Titolare del trattamento è E.R.S.A.F. – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, con sede in Via Pola n. 12 – 20124 MILANO; e-mail: ersaf@pec.regione.lombardia.it - Tel. (+39) 02.67404.1, **Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.)** è Santo Fabiano c/o Formanagement srl, Viale Italia, 131 - 00555 Ladispoli (ROMA) - e-mail: dpo@ersaf.lombardia.it

Letta l'informativa, il sottoscritto prende atto dei trattamenti che verranno svolti sui propri dati

Luogo e data ..... Cognome e nome .....

ELENCO DEI MAPPALI DI PRATO A SFALCIO CON DANNI DA BRUCAMENTO DI UNGULATI SELVATICI

N.	CODICE FISCALE RICHIEDENTE	ANNO RICHIESTA	COMUNE DEL MAPPALE	FOGLIO numero	MAPPALE numero	QUALITÀ COLTURA CATASTALE	SUPERFICIE CATASTALE metri quadri	SUPERFICIE UTILIZZATA metri quadri
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

ELENCO DEI MAPPALI DI PRATO A SFALCIO CON DANNI DA BRUCAMENTO DI UNGULATI SELVATICI

39								
40								

RICHIESTA DI SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI DI PROTEZIONE PER IL BRUCAMENTO E CALPESTIO DA PARTE DI UNGULATI AGLI ORTI E CAMPI COLTIVATI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - LOMBARDIA

A ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio
Via De Simoni, 42
23032 BORMIO SO

ersaf@pec.regione.lombardia.it

Io sottoscritto_____ nato a _____ il _____ C.F. _____ residente in via/p.za _____ comune di _____ telefono _____

in qualità di:

- ☐ conduttore dei fondi (privato)
- ☐ azienda agricola (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, agricoltore diretto)
- ☐ legale rappresentante di azienda agricola (società di persone o capitali)

denominazione azienda _____

CUAA _____

sede legale: in via/p.za _____ comune di _____

sede operativa: in via/p.za _____ comune di _____

P.E.C. _____ e-mail _____

consapevole della personale responsabilità e delle pene previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

CHIEDE

La sovvenzione per la **realizzazione di recinzione di protezione** per

- ☐ orti coltivati per utilizzo familiare
- ☐ campi coltivati per utilizzo familiare e/o produzione primaria

per un'estensione di _____ metri lineari, nel terreno ubicato in località _____, ricadente nel territorio del Comune di _____ e catastalmente distinto come segue:

Comune censuario	Foglio/i n.	Mappale/i n.

Allego:

- copia di un documento d'identità in corso di validità;
- aziende agricole: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, per la dichiarazione degli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2.2 lett. C) e D) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316;
- evidenziazione dei mappali interessati dall'intervento;
- foto del luogo di posa della recinzione (in formato jpeg o simili).

Luogo e data_____

Carta d'identità n. _____ rilasciata da _____

il _____

La domanda di indennizzo **deve essere compilata digitalmente E PRESENTATA ALLA DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO ESCLUSIVAMENTE CON L'INVIO ALLA PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it**

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679)

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la comunicazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché l'eventuale rifiuto impedisce lo svolgimento dell'iter amministrativo.
Modalità: il trattamento avverrà da parte degli incaricati sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche adeguate di cui viene data evidenza all'interno di appositi documenti elaborati dall'Ente. Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa e per le verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I dati personali non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali e saranno conservati presso i nostri archivi per il tempo necessario all'espletamento delle procedure. L'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R. che potrà trovare elencati nell'informativa resa sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.ersaf.lombardia.it
Diritti: l'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R. che potrà trovare elencati nell'informativa resa sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.ersaf.lombardia.it
Titolare del trattamento è E.R.S.A.F. – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, con sede in Via Pola n. 12 – 20124 MILANO; e-mail: ersaf@pec.regione.lombardia.it - Tel. (+39) 02.67404.1, **Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.)** è Santo Fabiano c/o Formanagement srl, Viale Italia, 131 - 00555 Ladispoli (ROMA) - e-mail: dpo@ersaf.lombardia.it

Letta l'informativa, il sottoscritto prende atto dei trattamenti che verranno svolti sui propri dati

Luogo e data ..... Cognome e nome .....

RICHIESTA DI SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI DI PROTEZIONE PER IL BRUCAMENTO E CALPESTIO DA PARTE DI UNGULATI AGLI ORTI E CAMPI COLTIVATI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - LOMBARDIA

A ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio
Via De Simoni, 42
23032 BORMIO SO

ersaf@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: comunicazione di fine lavori e richiesta di liquidazione

Io sottoscritto_____ nato a _____ il _____ C.F. _____ residente in via/p.za _____ comune di _____ telefono _____e-mail _____

consapevole della personale responsabilità e delle pene previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA

In riferimento alla richiesta di sovvenzione inoltrata a ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio – Lombardia in data _____/_____/_____, per la realizzazione di recinzioni di protezioni a orti/campi situato nel comune di_____, in località_____ e identificato catastalmente al Foglio n._____ con mappale n._____

- Di non aver recepito né di voler recepire nessun contributo da altri Enti Pubblici in merito all'esecuzione dei lavori oggetto di sovvenzione;
- Che il perimetro della recinzione realizzato è di _____ metri lineari,
- Di voler l'accredito della sovvenzione al seguente codice IBAN:

BANCA_____ **FILIALE** _____

CODICE IBAN

Allego:

- Documentazione fotografica della recinzione (in formato jpeg o simili)

Luogo e data_____

Carta d'identità n. _____ rilasciata da _____

il _____

La domanda di indennizzo **deve essere compilata digitalmente E PRESENTATA ALLA DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO ESCLUSIVAMENTE CON L'INVIO ALLA PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it**